



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 480 del 25/10/2022 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 14 del 24 Ottobre 2022

OGGETTO: Approvazione Regolamento per DEHORS (Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali).

Il giorno Ventiquattro del mese di Ottobre 2022, alle ore 11,34 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

| Nr. | Nome | Cognome | Carica | Presente | Assente |
|-----|----------------|-------------|-------------|----------|---------|
| 1 | Benedetto | MURRO | Sindaco | SI | |
| 2 | Daniele | AZZOLI | Consigliere | SI | |
| 3 | Mauro | DE SANTIS | Consigliere | SI | |
| 4 | Marcello Piero | CAVALIERE | Consigliere | SI | |
| 5 | Luigi | CARLOMUSTO | Consigliere | SI | |
| 6 | Angelo | MIELE | Consigliere | SI | |
| 7 | Andrea | COSTANZO | Consigliere | SI | |
| 8 | Alessandro | D'AMENDOLA | Consigliere | | SI |
| 9 | Rita | DI GIORGIO | Consigliere | | SI |
| 10 | Maria Giovanna | EVANGELISTA | Consigliere | | SI |
| 11 | Enrico | TISEO | Consigliere | | SI |

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott.ssa Assunta DI MATTEO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per DEHORS (Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali).

Il Sindaco in prosecuzione di seduta illustra l'argomento.

Evidenza l'importanza che tale Regolamento assume per le attività del territorio,

Nessuno dei consiglieri presenti in aula chiede di intervenire, pertanto il Sindaco procede con la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITO** quanto sopra;

- **PREMESSO** che:

- con deliberazione di C.C. nr. 12 del 26/04/2002 questo Ente ha preso atto del parere nr. 469/1 del 21/11/2001 del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per l'Urbanistica in merito al P.R.G. del Comune, adottato con atto di C.C. nr. 68 del 21/11/1994;

- l'Amministrazione Comunale ha tra i suoi obiettivi di mandato l'innalzamento della qualità urbana e dei servizi al cittadino;

- è emersa la necessità di disporre di un Regolamento specifico per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche annessi ai locali di pubblico esercizio di somministrazione e/o il consumo sul posto di alimenti e bevande ai fine di limitare l'impatto sui luoghi, salvaguardare il decoro urbano, rispettare gli elementi formali e funzionali dell'ambiente circostante e della libera iniziativa economica;

- la tariffazione del canone di tali occupazioni trova disciplina nel Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale approvato con atto di C.C. n. 09 del 29/05/2021 e nella successiva conseguente deliberazione di G.C. n. 36 del 31/05/2021;

- **RITENUTO** necessario, pertanto, approvare una disciplina che regolamenti le caratteristiche delle tipologie installabili, l'iter procedimentale, i soggetti coinvolti nelle autorizzazione ai dehors;

- **VISTO** il Regolamento per DEHORS (Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali), costituito da nr. 15 articoli e Allegato "A", redatto dal Servizio IV[^] (Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia Privata, ecc.), in allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

- **VISTI:**

- il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni;

- il vigente Statuto Comunale;

- **TUTTO** ciò premesso e considerato;

- **RITENUTO** che sussistono le condizioni, per provvedere in merito, come da dispositivo;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Presenti nr. 7 – votanti nr. 7.

Con nr. 7 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare il **Regolamento per DEHORS (Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali)**, costituito da nr. 15 articoli e Allegato "A", redatto dal Servizio IV[^] (Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia Privata, ecc.), in allegato alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare mandato ai Responsabili di Servizio competenti di dare attuazione all'allegato Regolamento e di pubblicizzarne il contenuto;
- 4) Di abrogare ogni atto precedente difforme dal presente Regolamento;
- 5) Di pubblicare il presente Regolamento all'Albo Pretorio on-line e nell'apposita Sezione dell'Amministrazione Trasparente.

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti nr. 7 – votanti nr. 7.

Con nr. 7 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

ALLE ORE 11:37 IL SINDACO DICHIARA SCIOLTA LA SEDUTA.

OGGETTO: Approvazione Regolamento per DEHORS (Disciplina dell'occupazione di suolo pubblico e privato per spazi di ristoro all'aperto annessi a locali).

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 19/10/2022.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Commercio ed Attività Produttive, ecc.)
F.to: Dott.ssa Gabriella Evangelista**

In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 19/10/2022.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria –Tributi)
F.to: Rag. Maria Assunta Risi**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 19/10/2022.

**Il Responsabile del Servizio IV^ (Urbanistica e assetto del territorio, Edilizia Privata, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 19/10/2022.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**




COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F.- P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it



REGOLAMENTO PER DEHORS

(DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 in data 24/10/2022.

L'Ufficio Tecnico



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

REGOLAMENTO PER DEHORS

(DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DIRISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI)

INDICE

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Definizione di dehors
- Art. 3 - Aspetti normativi
- Art. 4 - Localizzazione
- Art. 5 - Caratteristiche e superfici dimensionali
- Art. 6 - Tipologie - caratteristiche costruttive e materiali
- Art. 7 - Procedura
- Art. 8 - Caratteristiche
- Art. 9 - Temporalità
- Art. 10 - Onerosità
- Art. 11 - Obblighi
- Art. 12 - Sanzioni
- Art. 13 - Disposizioni di rinvio
- Art. 14 - Tassa di occupazione aree e canone ricognitorio
- Art. 15 - Norme transitorie



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

Art.1 (FINALITÀ)

1. Con il presente Regolamento l'Amministrazione Comunale intende disciplinare la possibilità di installare manufatti e strutture amovibili c.d. "DEHORS", inerenti l'arredo urbano, al fine di ampliare le attività di somministrazione esistenti, nonché esercizi di vicinato e da asporto (food) con adeguati spazi per la somministrazione e l'intrattenimento della clientela, medie strutture di vendita di attività commerciali in genere.
2. L'obiettivo è di fornire servizi per il turismo migliorando le strutture in risposta alle richieste del mercato per una qualità architettonica delle aree di accoglienza e assicurando al contempo il corretto assetto urbanistico ed edilizio del territorio nel rispetto dei principi di sicurezza e di qualificazione dell'ambiente urbano.
3. Sono escluse dal presente Regolamento le installazioni di strutture minime stagionali costituite esclusivamente da tavoli, sedie ed ombrelloni mobili, nonché le strutture occasionali installate in occasione delle feste patronali.

Art.2 (DEFINIZIONE DI DEHORS)

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento per "dehors" si intende la installazione di strutture costituite da un insieme di elementi montati in modo funzionale ed armonico e facilmente amovibili su aree pubbliche e su aree private esterne, ma destinati ad un uso limitato nel tempo, e volti a soddisfare le esigenze delle attività commerciali nell'arco temporale della loro durata, collegati o nelle immediate vicinanze dell'attività (quali: bar, gelaterie, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, birrerie, rosticcerie, bracerie, esercizi di vicinato e da asporto (food) e simili, medie strutture di vendita.
2. Tali strutture possono essere fissate al suolo mediante appositi sistemi di ancoraggio, ma in nessun caso devono richiedere escavazioni sia durante la posa in opera che durante la rimozione.
3. I "dehors" dal punto di vista temporale si distinguono in:
 - a) **dehor stagionale** qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 180 giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni;
 - b) **dehor stagionale temporaneo**, qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo complessivo inferiore all'anno solare, ovvero quando è autorizzato per un massimo di 180 giorni nell'anno solare con eventuali interruzioni per periodi di durata minima di 60 giorni, ma è limitato ad una determinata fascia oraria che non può essere superiore alle 8 ore;
 - c) **dehor permanente** qualora sia richiesto ed autorizzato per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico.

Art.3 (ASPETTI NORMATIVI)

1. Le strutture temporanee c.d. dehors sono soggette al preventivo rilascio di apposita autorizzazione tramite SUAP secondo le modalità di cui ai successivi articoli.



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F.- P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

2. I manufatti realizzati non costituiscono superficie utile o coperta, né volume, in relazione agli indici urbanistici, alle Norme Tecniche di P.R.G. ed al Regolamento Edilizio. Per dette strutture non si applica la disciplina delle distanze di cui all'art. 6 delle N.T.A. a condizione che non causino alcuna limitazione ai diritti di terzi. Il dehor non può surrogare i requisiti di pubblico esercizio.

3. La loro installazione rientra nell'ambito dell'art. 6 del Testo Unico per l'Edilizia DPR 380/2001 - Attività edilizia Libera-, come modificato dall'art. 5 della legge di conversione n. 73/2010 e deve essere eseguita in conformità alle norme del presente Regolamento e - nei limiti, deroghe e modalità da esso previsti - in conformità a quanto previsto dal Codice Civile, dal Codice della Strada, dal vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dalla vigente normativa in materia di Igiene Pubblica e Sicurezza Alimentare.

4. L'installazione di queste strutture non deve comportare modifiche al fabbricato principale per adeguamenti a normative igienico-sanitarie vigenti. Nell'ipotesi in cui all'interno di queste strutture vengano installati impianti elettrici o impianti rumorosi, dovrà essere presentato un progetto dell'impianto elettrico o una valutazione di impatto acustico in conformità alla vigenti disposizioni legislative.

Art.4 (LOCALIZZAZIONE)

I dehors di cui all'art. 2 potranno essere installati in aree pubbliche (carreggiate e/o marciapiedi) o private, all'interno del Centro Abitato o in territorio aperto, a servizio delle attività commerciali, di pubblico esercizio o comunque adibite a preparazione e/o vendita di alimenti, fatti salvi i requisiti igienico sanitari previsti dalle vigenti leggi.

Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi oppure, in assenza di marciapiedi, degli spazi comunque adiacenti ai fabbricati dell'esercizio, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

In particolar modo vanno osservati i seguenti criteri:

- a) non è consentito installare dehors, o parti di esso, se per raggiungerli dall'ingresso dell'esercizio, cui sono annessi, è necessario l'attraversamento di strade adibite al transito dei veicoli, salvo che la strada si trovi in un'area pedonalizzata o temporaneamente interdetta al traffico veicolare;
- b) le strutture non devono interferire con reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione ecc.) che ne limitino il funzionamento, l'utilizzo o la manutenzione;
- c) le strutture e i manufatti dei dehors devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. Qualunque danno o incidente a persone o cose pubbliche e/o private sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale;
- d) è consentito installare dehors, o parti di essi, anche su sede stradale adibita al traffico veicolare, previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale circa la permanenza di regolarità della circolazione e previa installazione di adeguata segnalazione luminosa (art. 21 del Codice della Strada);
- e) l'area occupata dai dehors non deve interferire con la fermata dei mezzi pubblici;



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

- f) non è consentito installare dehors, o parti di esso, su aree pubbliche di particolare pregio (a giudizio del Comune) come aree verdi, aiuole, etc.;
- g) non è consentito installare dehors a meno di m. 5,00 dalle intersezioni viarie, salvo che non siano di ostacolo alle visuali di sicurezza per i veicoli. (art. 20 del Codice della Strada)
- h) qualora il dehors sia posizionato nella carreggiata deve essere prevista adeguata segnalazione luminosa (come previsto dal Codice della Strada);
- i) i dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo specifiche deroghe (L. 13/89 e s.m.i.);
- j) i dehors autorizzati dovranno, a cura e spese del titolare dell'esercizio, essere rimossi, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione Comunale decida di organizzare una manifestazione sul luogo da essi occupato;
- k) in caso di manifestazione con notevole afflusso di partecipanti, è consentita l'occupazione del suolo pubblico in tutte le aree necessarie previa autorizzazione della Giunta Comunale ed ordinanza di chiusura al traffico. In questi casi eccezionali non si osservano le prescrizioni riguardanti le tipologie e le caratteristiche costruttive materiali di cui al successivo art.6.
- l) Nel caso di strade e spazi con particolari caratteristiche morfologiche e con ridotto volume di traffico veicolare, la Giunta Comunale potrà dare indirizzo in deroga alle limitazioni di cui al presente regolamento.
- m) Nel caso di strade con notevole traffico veicolare può essere consentito il dehors sulla carreggiata solo limitatamente agli stalli di sosta.

Art.5

(CARATTERISTICHE E SUPERFICI DIMENSIONALI)

1. I manufatti precari c.d. dehors, oggetto del presente Regolamento ed ubicati con i criteri di cui all'art. 4, potranno occupare una superficie non superiore al doppio della superficie netta di pubblico esercizio esistente, sia che ricadano su suolo pubblico che su suolo privato. In particolare, al fine di salvaguardare gli spazi pubblici preesistenti, nonché i beni culturali ivi insistenti, i manufatti precari ricadenti sul suolo pubblico non potranno comunque occupare una superficie superiore a mq. 80.
2. I suddetti limiti sono ridotti al 50% per insediamenti in ville e villette pubbliche.
3. Eventuali interventi successivi al rilascio dell'autorizzazione, volti a ridurre su parte dell'immobile la superficie di somministrazione, comporteranno la conseguente riduzione della struttura dei dehors stessi.
4. Le caratteristiche tipologiche e di materiale dei dehors dovranno conformarsi alle disposizioni di cui agli articoli seguenti; possono derogare le strutture realizzate in spazi privati, qualora non visibili da spazi pubblici.

Art.6

(TIPOLOGIE - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MATERIALI)

1. La struttura portante, semplicemente ancorata al suolo e/o alle pareti degli edifici, con ganci ed attacchi amovibili e/o con altro materiale resistente, dovrà essere realizzata senza arrecare pregiudizio alla struttura principale e compromissione alla stessa. Dovrà trattarsi, pertanto, di struttura dotata di un'autonomia e capacità strutturale autonoma svincolata dal corpo principale. Potrà essere realizzata in ferro o in legno, cercando di uniformarsi a eventuali strutture preesistenti, purché conformi al presente Regolamento.

Le strutture a carattere stagionale saranno realizzate con copertura di tipo leggero in tessuto impermeabilizzato o telo plastificato (di colore naturale o altro colore da campionarsi in riferimento ai colori delle facciate esistenti) dei seguenti colori: CODA, BIANCO O TESTA DI MORO.

Le strutture a carattere permanente potranno essere realizzate con copertura di tipo rigido compatibile



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F.- P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizi generali@certipec.it

ai materiali della struttura, in modo da garantire idonee condizioni climatiche all'interno.

2. Dovrà essere prevista la regolare raccolta delle acque piovane, nonché la loro canalizzazione e deflusso. Le eventuali tamponature laterali dovranno essere in telo in PVC o plexiglass del tipo trasparente, con proprietà termoisolanti, fissate mediante ancoraggi amovibili e facilmente retraibili, senza alcuna possibilità di eseguire opere murarie quali getti in calcestruzzo, muri di mattone o altri materiali cementati da leganti idraulici o plastici.

3. L'uso dei materiali o colori alternativi, per la sola copertura, dovrà essere giustificata da particolari motivi compositivi con riguardo a tipologie esistenti all'intorno, previa autorizzazione.

4. La pavimentazione (pedana o idonea copertura lavabile) dovrà essere facilmente amovibile e comunque tale che la sua installazione e rimozione non arrechi danni di qualunque genere e tipo alle pavimentazioni esistenti. In particolare è da intendersi obbligatoria la presenza della pedana, sollevata dal piano stradale anche per un più agevole deflusso delle acque meteoriche, con la sola eccezione di quelle aree adibite permanentemente a isole pedonali ed i marciapiedi e quindi sottratte al traffico veicolare. Per quelle aree sottoposte a ordinanze sindacali che sospendono il traffico veicolare solo per alcune ore vale l'obbligo del posizionamento della pedana e/o idonea copertura lavabile.

5. I manufatti non dovranno interferire o peggiorare i rapporti aeranti dei vani ad essi collegati (salvo l'installazione di impianti di aerazione preventivamente autorizzati dalla ASL) e le porte individuate anche come via di esodo.

6. In presenza di più pubblici esercizi distanti meno di m. 6,00 deve essere prevista una soluzione unitaria che tenga conto delle strutture preesistenti, alle quali dovrà cercare di uniformarsi, purché conformi al presente Regolamento.

7. I dehors devono essere sempre delimitati perimetralmente da strutture che impediscono la libera circolazione dei pedoni. Tali delimitazioni, per i dehors con traffico veicolare adiacente, devono costituire una barriera fisica per impedire l'ingresso di polveri e smog; a tal fine devono essere impiegati materiali facilmente lavabili, per un'altezza di cm 160, o anche da sole fioriere con vegetazione fitta e compatta che ne delimitano il perimetro.

I vasi e fioriere, che ne delimitano le dimensioni e l'ubicazione, devono essere in coccio o pietra naturale, o in materiale sintetico che imitano il coccio per forma e colore; le piante non devono superare, nell'insieme con la fioriera, l'altezza di cm 160 ed appartenere alla vegetazione mediterranea.

I fiori devono essere preferibilmente: gerani, garofani e cespugli della macchia mediterranea; le fioriere possono essere anche pensili (indicandone le dimensioni e l'ubicazione), non devono costituire pericolo a persone e cose.

8. Le tipologie ammissibili nelle varie zone della Città sono così definite:



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

A) OMBRELLONI

Di forma rotonda, quadrata o rettangolare, disposti singolarmente o in serie. La tipologia consentita è quella caratterizzata da una struttura in legno naturale con palo centrale o laterale in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e telo opaco, in tinta unita, di colore bianco, corda o testa di moro, privo di messaggi pubblicitari diversi dall'insegna di esercizio, salvo che tale messaggio venga realizzato colore su colore.

Resta fermo l'obbligo, nell'ambito della stessa piazza, di uniformarsi in tutte le tipologie di materiali.

Gli ombrelloni non devono coprire l'eventuale adiacente marciapiede ovvero gli adiacenti spazi destinati al movimento pedonale, per i quali si deve lasciare uno spazio minimo di mt. 1,00. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda o delle eventuali mantovane al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede. Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.

B) TENDE ALLA ROMANA

Costituite da un telo ricadente fissato alla parete tramite rullo di avvolgimento e sostenuto su lato opposto da una barra fissata a montanti di appoggi al suolo, in acciaio verniciato a polveri di colore grafite. La posizione del rullo avvolgitore deve essere prevista al di sopra delle aperture o delle arcate e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro, con cromie scelte in sintonia con l'aspetto degli edifici fronteggianti.

Non è consentito l'impiego di tali tende in prossimità di edifici vincolati. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale.

C) TENDE A PANTALERA

Tali tende possono essere:

- a) con meccanismo a braccetti rotanti in acciaio verniciato a polveri di colore grafite;
- b) con meccanismo a bracci estensibili.

Ambedue le tipologie sono costituite da uno o più teli retrattili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo. E' necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulle facciate. Il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle coperture e, qualora esistano, delle cornici stesse. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. L'impiego di tali dehors è ammesso su tutto il territorio urbano, tranne che all'interno dei percorsi porticati ed in prossimità degli edifici vincolati.

D) STRUTTURE CON COPERTURA IN TELO A UNA O A DOPPIA FALDA

Si presentano con due soluzioni, con struttura da realizzare in legno naturale o in acciaio verniciato a polveri di colore grafite mediante:

- a) montanti centrali di sostegno;
- b) montanti perimetrali ed eventuali chiusure sui timpani dei rimanenti lati minori.



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it

Il telo di copertura deve essere opaco, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro. I teli laterali devono essere del tipo trasparente, facilmente retraibili e dotati di ganci amovibili. Anche in questo caso non è consentita la installazione di teli verticali che possono essere abbassati al di sotto di mt. 2,20 dal piano calpestio. Tali dehors sono consentiti in tutto il territorio comunale.

E) STRUTTURE CON COPERTURA A VELA

La copertura è costituita da telo opaco, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro, con montanti di appoggio al suolo in legno naturale o in acciaio verniciato a polvere di colore grafite. Nel caso che la struttura risulti addossata ad una parete, il punto di aggancio deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici delle stesse. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane laterali. Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

F) STRUTTURE CON COPERTURA A DOPPIA CAPOTTINA

Si presentano con due soluzioni, da realizzare in acciaio verniciato a polveri di colore grafite:

- a) con montanti centrali e volta di forma semicilindrica aperta o chiusa in testata;
- b) con montanti perimetrali e volta semicilindrica aperta o chiusa in testata.

Non sono ammesse realizzazioni con linea di colmo perpendicolare alla facciata degli edifici o all'asse viario, né sequenze di elementi modulari accostati ai lati maggiori. Il telo di copertura e gli eventuali teli verticali laterali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro. Non è consentito l'abbassamento del telo di falda e degli eventuali teli verticali laterali al di sotto di mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Tali dehors sono consentiti su tutto il territorio comunale ad eccezione del Centro Storico.

G) STRUTTURE CON COPERTURA A PADIGLIONE

Si presenta di massima, con due soluzioni:

- a) a piccoli moduli di pianta quadrata e copertura a piramide, con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o in legno naturale;
- b) a pianta varia, con struttura in acciaio verniciato a polvere di colore grafite e/o legno naturale a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

Il telo di copertura o in legno coibentato e gli eventuali teli verticali devono essere opachi, in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro. E' consentita la chiusura parziale dei lati con teli verticali a tutta altezza del tipo trasparente, facilmente retraibili con ganci amovibili e privi di finestrate, ad esclusione delle chiusure degli accessi e dei lati fronteggianti i percorsi pedonali. I teli e la copertura in legno dovranno essere rimossi nel periodo di inutilizzo. Tali dehors sono ammessi al di fuori del centro storico.

H) COPERTURA A GAZEBO

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o legno naturale con copertura in telo opaco in tinta unita di colore bianco, corda o testa di moro o in legno naturale.



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it

La struttura della copertura non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio del marciapiede e mt. 2,20 se trasversale al passaggio pedonale. Non sono ammesse le mantovane. Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

I) STRUTTURA TELESCOPICA ESTENSIBILE

Con struttura in acciaio verniciato a polveri di colore grafite e/o legno naturale con copertura in plexiglass o vetro antiscalfittura di colore trasparente. La copertura dell'elemento più basso non può essere posta ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal piano di calpestio. Non sono ammesse le mantovane. Tali dehors sono ammessi su tutto il territorio comunale.

L) STRUTTURE DIVERSE DA QUELLE DESCRITTE

Non sono escluse altre strutture diverse dalle precedenti e appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene la forma, volume colori e materiali, sia corretto.

Art. 7 (PROCEDURA)

Il titolare dell'esercizio che intende collocare su suolo pubblico o privato un dehor dovrà avanzare richiesta preventiva di autorizzazione allo Sportello Unico Attività Produttive - SUAP (Sportello Locale).

Le domande di cui al comma precedente devono essere corredate dalla seguente documentazione, presentata in triplice copia:

- a) Relazione Tecnica;
- b) Stralcio del Foglio di Mappa Catastale o Stralcio Aerofotogrammetrico in scala adeguata;
- c) Planimetria quotata in scala adeguata con indicazione delle aree su cui si chiede la posa del dehors; rappresentazione del dehors ed area d'ingombro, delle aree di passaggio, delle interferenze con la viabilità pedonale, ciclabile, veicolare, etc., il tutto, con corredo di fotografie frontali e laterali del luogo ove il dehors dovrà essere inserito;
- d) Specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, eventuali pedane, fioriere, cestini ecc.), le aperture (porte e finestre) degli edifici esistenti e tutto quanto necessario per la valutazione tecnico amministrativa della richiesta;
- e) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
- f) Nulla-osta del proprietario dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
- g) Dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla camera di commercio con indicazione del numero di iscrizione;
- h) Dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 sostitutiva dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o segnalazione o comunicazione di inizio di attività a seguito di sub-ingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

- i) Asseverazione da parte di tecnico abilitato circa la resistenza e la stabilità della struttura per la sicurezza pubblica, nonché la conformità della stessa alla legge n. 13/89 (o eventuali deroghe) e la conformità degli impianti (elettrico e gas) alle leggi in materia;
 - j) Dichiarazione di obbligo che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzati nel rispetto delle normative in materia igienico-sanitarie;
 - k) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come da schema di cui all'allegato "A".
- Prima dell'effettivo inizio dell'attività di somministrazione deve essere presentata alla ASL FR10 la DIA Sanitaria ai sensi del Reg. CE 852/2004;

Il SUAP nel caso di dehors permanenti e in ogni altro caso che riterrà opportuno potrà convocare la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. con l'Area Tecnica, Responsabile PM e ASL.

Art. 8 (CARATTERISTICHE)

1. Il rilascio dell'autorizzazione per strutture c.d. dehors da collocare su suolo pubblico o suolo privato, è subordinato a preventiva autorizzazione da richiedere al SUAP secondo le modalità di cui al precedente art. 7.
2. L'annullamento o la revoca della autorizzazione di occupazione di suolo pubblico determina l'inefficienza del titolo abilitativo del dehor.
3. L'Amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dal suolo pubblico, in qualsiasi momento su semplice avviso:
 - a) per conclamata carenza dello stato igienico-sanitario, di sicurezza della struttura o disdoro della stessa per assenza di manutenzione;
 - b) per mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico;
 - c) per ragioni di interesse generale temporanee o definitive, quale la necessità di intervento sull'area pubblica, senza che il soggetto autorizzato possa richiedere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo, con la sola eccezione dell'aliquota della tassa di occupazione relativa al tempo di non utilizzazione del suolo.
4. Le richieste di rinnovo di autorizzazioni precedentemente rilasciate saranno accolte previo controllo di avvenuto pagamento degli oneri di cui al successivo art. 10, dovuti per la precedente autorizzazione.

Art. 9 (TEMPORALITÀ)

1. Il termine di validità dell'autorizzazione rilasciato per l'installazione di tali strutture potrà avere, su richiesta dell'interessato, la seguente durata:
 - **dehors stagionali:** per un periodo complessivo di massimo 180 giorni;
 - **dehors stagionali temporanei:** per un periodo complessivo di massimo 180 giorni e per una fascia oraria giornaliera non superiore a 8 ore;
 - **dehors permanenti:** da un minimo di 12 mesi fino ad un periodo complessivo non superiore a 5 anni a far data dal rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico e/o dell'autorizzazione.



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

2. Nel caso in cui il dehor stagionale e stagionale temporaneo sia stato già autorizzato in precedenza, senza che siano variati gli elementi o il contesto d'ambito, la nuova richiesta di autorizzazione va presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività, sulla base di semplice domanda, corredata da dichiarazioni sostitutive di atto notorio che attestino che le condizioni di cui alla precedente autorizzazione sono rimaste immutate.

3. L'autorizzazione è collegata alla durata dell'attività connessa; cessata l'attività, l'autorizzazione è automaticamente annullata e la struttura deve essere definitivamente rimossa.

4. Per i "dehors permanenti" l'autorizzazione potrà essere rilasciata per un periodo non inferiore all'anno solare e comunque non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della concessione per l'occupazione del suolo pubblico o privato, fermo restando il periodo di vigenza della relativa autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico. L'autorizzazione per il dehor potrà essere rinnovata previa istanza dell'interessato entro 90 gg dalla scadenza e, la stessa, si intende tacitamente rinnovata per il periodo temporale richiesto fino ad un massimo di cinque anni, qualora entro il termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza il responsabile dell'Ufficio comunale competente non abbia comunicato all'interessato formale e motivato diniego.

5. Per le attività di tipo stagionale le strutture dovranno essere rimosse per il periodo in cui l'attività viene sospesa.

Art. 10 (ONEROSITA')

1. Le strutture dehors, sia temporanee che permanenti, qualora ricadano su suolo pubblico sono assoggettate al CANONE UNICO PATRIMONIALE secondo le disposizioni di legge e regolamento vigenti al momento dell'istanza.

2. Il pagamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE per i dehors temporanei è dovuto prima del rilascio dell'autorizzazione conclusiva.

3. Per le strutture permanenti detta tassa sarà versata per il primo anno prima del rilascio dell'autorizzazione e per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base degli importi unitari deliberati.

4. Il rilascio dell'autorizzazione - per qualsiasi tipologia di pratica e per qualunque tipo di suolo da occupare, pubblico o privato - è subordinato al pagamento della somma di Euro 516,46 (cinquecentosedici/46), quale diritto di istruttoria della pratica.

Art. 11 (OBBLIGHI)

1. E' cura del richiedente eseguire la ripavimentazione e la risistemazione dell'area antistante la struttura, nonché il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi e delle pavimentazioni in caso di rimozione del manufatto, previo parere (su apposita richiesta) dell'Area Tecnica.

2. Spetta inoltre al richiedente la rimozione ed il ripristino del manufatto eventualmente necessari in caso di lavori da eseguirsi nell'area da parte del Comune o di altri soggetti gestori di pubblici servizi.

3. Qualsiasi tipo di manufatto, oggetto del presente Regolamento, dovrà essere sottoposto ad opportuna manutenzione, nel rispetto del progetto approvato, al fine di mantenerlo in



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F.- P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

perfetto stato igienico - sanitario, di decoro, di sicurezza e non deve essere adibito ad uso improprio.

4. Tutti gli elementi costitutivi dei dehors devono essere mantenuti sempre in ordine, puliti e funzionali.

5. La responsabilità penale e civile per tutti i danni arrecati sia dai manufatti che dalla loro mancata manutenzione resta a carico del titolare dell'autorizzazione ed il Comune resta esonerato da ogni responsabilità inerente e correlativa.

6. Qualora in conseguenza dell'installazione delle strutture siano provocati danni alla sede stradale, alla pavimentazione stradale, alla alberatura e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica, gli stessi devono essere ripristinati mediante esecuzione di specifici interventi a carico del concessionario dell'area secondo le indicazioni fornite dal Comune (in analogia a quanto prescritto nel precedente punto 1).

7. In caso di inerzia vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con spese addebitate a totale carico del titolare dell'autorizzazione oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle normative vigenti.

8. Qualsiasi modifica da apportare ai manufatti disciplinati dal presente Regolamento, relative a forme, dimensioni, ubicazione e caratteristiche costruttive, dovrà essere preventivamente autorizzato, sulla base di quanto disposto dal presente Regolamento.

9. La sostituzione dei manufatti esistenti sarà possibile solo nel rispetto del presente Regolamento.

Art. 12 (SANZIONI)

1. Per la violazione alle disposizioni del presente Regolamento è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 75,00 (settantacinque/00) ad un massimo di Euro 450,00 (quattrocentocinquanta/00), fatta salva la possibilità dell'adozione di misure finalizzate a ripristinare lo stato dei luoghi; nel caso di violazione alle norme del presente Regolamento, dalla terza violazione è prevista la revoca dell'autorizzazione e la chiusura fino a giorni 15 dell'attività.

2. Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimenti di confisca.

3. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore.

4. Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

5. Nel caso di tardiva o mancata richiesta dell'autorizzazione è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di Euro 100,00 (cento/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al ripristino dei luoghi.

6. Le strutture non rimosse entro il termine stabilito nell'autorizzazione sono considerate a tutti gli effetti abusive e soggette al regime sanzionatorio.

7. L'autorizzazione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) gli impianti tecnologici non risultano conformi alla normativa vigente;



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizi generali@certipec.it

- b) la mancanza di manutenzione comporta nocimento al decoro, al pericolo per le persone e/o cose e/o vengano meno le condizioni igienico - sanitarie;
- c) i manufatti non risultano essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico - estetica posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione.
8. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
9. Il provvedimento di cui sopra è adottato, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

Art. 13 (DISPOSIZIONI DI RINVIO)

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa riferimento:

- al Codice della Strada;
- al Regolamento per la tassa su aree pubbliche;
- alle norme urbanistiche comunali e sovracomunali;
- alla normativa in materia igienico-sanitaria.

Art. 14 (TASSA DI OCCUPAZIONE AREE E CANONE RICOGNITORIO)

1. La posa dei dehors su aree pubbliche o private di uso pubblico, è soggetta al pagamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE
2. Per dehors a carattere temporaneo e permanente viene applicata la tassa occupazione suolo stabilita secondo il vigente Regolamento Comunale.
3. La superficie occupata dai dehors costituisce imponibile ai fini della TARI, limitatamente al periodo di impiego.
4. Il presente articolo si applica anche a tutti i dehors esistenti.

Art. 15 (NORME TRANSITORIE)

1. Le disposizioni presenti costituiscono regolamentazione degli interventi ex-novo. Il presente regolamento si applica anche alle istanze già presentate ed attualmente in istruttoria.
2. Nei casi di dehors esistenti, le richieste di modifiche all'autorizzazione, compresi il rinnovo e la modifica dell'occupazione di suolo pubblico da temporaneo a permanente o viceversa, comporta l'adeguamento di tutta la struttura alle presenti disposizioni, e deve pertanto essere oggetto di opportuna istanza.
3. Restano efficaci i dehors esistenti e legittimamente autorizzati prima dell'emanazione del presente Regolamento e che non hanno esaurito i loro effetti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

4. Agli esercizi già autorizzati all'installazione di strutture nei periodi trascorsi, è consentito derogare sui colori e materiali di cui al precedente art. 6, con l'obbligo di uniformarsi al presente regolamento entro cinque anni.
6. I dehors esistenti, non legittimati da autorizzazione, dovranno essere regolarizzati entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento. Trascorso tale termine si applica il sistema sanzionatorio di cui all'art. 12 del presente regolamento.
7. Il presente regolamento revoca ogni precedente regolamentazione in materia.
8. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Comunale della deliberazione consiliare di approvazione.



COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

S.U.A.P.

C.F. - P.IVA 81003050606 - Via Roma, 6 - 03040 Pignataro Interamna (FR) - Tel 0776.949012 - Fax 0776.949306
sito web: comune.pignatarointeramna.fr.it - P.E.C.: comune.pignataroint.servizi generali@certipecc.it

ALLEGATO "A" DEL REGOLAMENTO PER DEHORS

(DISCIPLINA DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E PRIVATO PER SPAZI DI RISTORO ALL'APERTO ANNESSI A LOCALI)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 D.P.R. del 28/12/2000 n.445)

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali (art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) cui incorre in caso di dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

DICHIARA

- di impegnarsi alla costante delimitazione dello spazio assegnato;
- di impegnarsi al rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti;
- di impegnarsi al pagamento del CANONE UNICO PATRIMONIALE entro i termini di legge;
- di impegnarsi alla rimozione dell'occupazione entro trenta giorni dalla data di cessazione dell'attività;
- di impegnarsi in ogni caso alla rimozione entro i termini di validità, in caso di mancato rinnovo;
- di impegnarsi a rimettere in pristino il suolo nello stato originario;
- di obbligarsi all'adeguata e costante pulizia, manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e degli spazi per tutta la durata di occupazione di suolo pubblico;
- di impegnarsi a non destinare il DEHORS e/o i relativi spazi ad usi diversi da quelli autorizzati;
- di impegnarsi a rimuovere i manufatti qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico per motivi di pubblica utilità;
- di obbligarsi ad assumere a proprio carico eventuali danni a persone o cose, esonerando il Comune di Pignataro Interamna da ogni responsabilità civile e penale.

Pignataro Interamna lì,

Allega copia non autenticata del documento d'identità.

In fede

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Assunta Di Matteo

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **25/10/2022**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **25/10/2022**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **25/10/2022**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

